

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE

E.T.S.

Presidenza Nazionale
Viale Pretoriano 7/D - 00185 Roma
(email : anacomipresidenza@gmail.com)



Lo Stato Maggiore Difesa ha fatto pervenire la **PUBBLICAZIONE SMD - UGAG - 008/25 " I rapporti con gli organi di informazione del personale militare in servizio e in congedo: diritti, doveri e profili di responsabilità"** - Ed. 2025, con la quale vengono fornite linee di indirizzo in merito alle forme e ai limiti della libera manifestazione del pensiero del personale militare in servizio ed in congedo, sia attraverso i canali di informazione tradizionali (televisione, radio, stampa ecc.), sia mediante l'impiego di social network, blog, forum e di ogni altro strumento di divulgazione.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito, per opportuna conoscenza e norma del personale militare cessato dal servizio, uno stralcio delle disposizioni di stretto interesse dei militari in congedo:

“... *omissis* ...

b . Personale militare in congedo

L'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte dei militari in congedo e le modalità con cui gli stessi si rapportano con gli organi di informazione pone importanti questioni riguardo al bilanciamento tra la libertà di espressione e i doveri di lealtà e discrezione che i membri delle Forze Armate devono osservare anche dopo aver lasciato il servizio attivo.

In linea generale, il militare in congedo gode appieno dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini, ciò significa che può esprimere liberamente le proprie opinioni e idee, sia in forma orale che scritta, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.

Questa libertà, tuttavia, incontra alcune limitazioni atteso che, pur se collocato in congedo, il personale militare mantiene comunque un legame con l'Istituzione e, pertanto, rimane soggetto a determinati obblighi.

Al riguardo, si osserva che il congedo costituisce una posizione di stato giuridico del personale militare (art. 874, comma 1 let. c) COM) che, a norma dell'art. 880 comma 1, COM, include: l'ausiliaria, il complemento, il congedo illimitato, la riserva, la riserva di complemento e il congedo assoluto. I doveri posti a carico del suddetto personale, quindi, variano a seconda della categoria di appartenenza e dell'eventuale richiamo o trattenimento in servizio (art. 879 COM).

In particolare, il militare:

- (1) se in congedo assoluto, non è più vincolato a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, pur conservando il grado e l'onore dell'uniforme in quanto soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (art. 880, comma 6 COM);*
- (2) se in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili (art. 982, comma 1 COM);*
- (3) è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato che riguardano il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo (art. 982, comma 2 COM).*

Queste prescrizioni vanno, poi, lette alla luce del sopra citato art. 1350 COM che, dopo aver individuato, al comma 2, i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di disciplina militare, al comma 3, precisa che, in assenza delle condizioni ivi indicate, i militari sono comunque tenuti all'osservanza dei doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.

Con il giuramento (citato art. 712 TUOM), infatti, il militare esprime una volontà diretta a informare il proprio comportamento a fini specifici e acquisisce uno stato che permane stabilmente e che caratterizza sia il servizio attivo, che la posizione del congedo (art. 621, comma 1 COM).

Da ciò consegue che, seppure in quiescenza, il militare:

- (1) non deve compromettere il prestigio e la reputazione delle Forze Armate con dichiarazioni pubbliche che potrebbero apparire incompatibili con i valori di imparzialità, lealtà e correttezza propri dell'Istituzione e avere conseguenze negative sia sulla sua figura personale che sulla percezione dell'Amministrazione stessa presso la collettività;*
- (2) deve tenere sempre in considerazione il ruolo pregresso e le qualificate esperienze di servizio maturate in questa veste poiché, pur se espresso a titolo personale, un messaggio proveniente da un militare in posizione apicale potrebbe riflettersi in maniera incisiva sull'immagine di neutralità della Forza Armata e i destinatari, in virtù dell'autorevolezza connessa allo status e all'incarico rivestito, potrebbero essere facilmente indotti a ritenere che un determinato punto di vista sia condiviso dall'intera Istituzione o, comunque, da una parte significativa di essa (C.d.S., Sez. II, n. 9689/2023; Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845);*
- 3) non deve fare ricorso a un linguaggio offensivo o discriminatorio e deve evitare esternazioni che appaiono divisive o che incitano alla sfiducia nelle Istituzioni in quanto potrebbero avere un impatto sociale significativo;*
- (4) resta vincolato da obblighi di riservatezza che gli impongono di non divulgare informazioni sensibili che potrebbe aver acquisito durante il servizio e la cui diffusione non autorizzata potrebbe mettere in pericolo la sicurezza nazionale o compromettere operazioni in corso.*

Sotto il profilo disciplinare, a differenza del servizio permanente/temporaneo e fatte salve le ipotesi di richiamo/trattenimento in servizio di cui al summenzionato art. 982, comma 1 COM, la posizione del congedo preclude l'inflizione delle sanzioni di corpo ma, allorché sussista un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione, restano pienamente applicabili le sanzioni di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (artt. 879 e 1357 let. b) COM) e della perdita del grado per rimozione (artt. 865 e 1357 let. d) COM). La prima, peraltro, assume caratteri peculiari nei riguardi del personale in congedo atteso che, in questa circostanza, tale sanzione, non potendo esplicare ulteriori effetti, comporta esclusivamente una detrazione di anzianità pari al tempo di sospensione (art. 858, comma 2 let. c) COM).

Si evidenzia, infine, che, in assenza del Comandante di Corpo, gli accertamenti preliminari tesi a verificare la sanzionabilità della condotta sotto il profilo di stato (compresa la formulazione del parere-proposta) saranno effettuati dall'Autorità appositamente designata dalla rispettiva Forza Armata nell'ambito della propria autonomia ordinamentale.

In mancanza di tale designazione, vi provvederà il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione della configurazione della carica e delle relative attribuzioni (artt. 32 e 33 COM). Anche per il personale in congedo le Autorità competenti ad avviare il procedimento disciplinare di stato, mediante disposizione dell'inchiesta formale (contestazione degli addebiti) ex art. 1376 COM, sono identificate nei successivi artt. 1377 e 1378 COM.”